

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio, del 27 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità** 1
- Regolamento (CEE) n. 1630/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 1631/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 1632/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 7
- Regolamento (CEE) n. 1633/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo a varie forniture di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare 10
- Regolamento (CEE) n. 1634/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare 14
- Regolamento (CEE) n. 1635/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo a varie forniture di cereali al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 17
- Regolamento (CEE) n. 1636/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare 21
- Regolamento (CEE) n. 1637/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare 24
- Regolamento (CEE) n. 1638/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare 27

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 1639/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	32
* Regolamento (CEE) n. 1640/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1252/88	36
* Regolamento (CEE) n. 1641/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non dissossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1480/88	42
Regolamento (CEE) n. 1642/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alle offerte presentate per la diciottesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3905/86	48
* Regolamento (CEE) n. 1643/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che istituisce un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri	49
* Regolamento (CEE) n. 1644/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d'ordine 40.0270) e ai cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d'ordine 40.0830), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	51
* Regolamento (CEE) n. 1645/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e ai tessuti di fibre artificiali in fiocco della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	53
* Regolamento (CEE) n. 1646/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali	55
Regolamento (CEE) n. 1647/88 della Commissione, del 10 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 in ordine agli importi compensativi monetari applicabili nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2262/87 e (CEE) n. 1383/88 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	56
Regolamento (CEE) n. 1648/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	59
Regolamento (CEE) n. 1649/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali	68
Regolamento (CEE) n. 1650/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1627/88 che modifica una tassa di compensazione all'importazione dei limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) ...	70
Regolamento (CEE) n. 1651/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	71
Regolamento (CEE) n. 1652/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	75

Commissione

88/321/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 16 maggio 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore ...** 77

88/322/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 maggio 1988, che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi** 80

88/323/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 maggio 1988, che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paese terzi** 82

88/324/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 maggio 1988, relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate per prevenire l'introduzione nel paese del « *Corynebacterium sepedonicum* »** 84

88/325/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 18 maggio 1988, che approva il programma di misure presentato dal governo greco per il 1988 relativo alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia** 86

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/88 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è opportuno aggiornare le disposizioni relative al modo di trasporto figuranti nel regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/85 ⁽⁵⁾ istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione corrispondenti al modello di formulario stabilito dal regolamento (CEE) n. 679/85 ⁽⁶⁾; che tale modello prevede la menzione di dati relativi al modo di trasporto tali da soddisfare le disposizioni previste in materia dal presente regolamento; che i due regolamenti sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988; che appare quindi opportuno attenersi a tale data nell'estendere al modo di trasporto le rilevazioni statistiche del commercio estero della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La data a partire dalla quale i dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), devono essere menzionati è determinata in conformità all'articolo 41. »

2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 20*

1. Si intende per modo di trasporto, all'esportazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui si presume che le merci lascino il territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie esportazioni e, all'importazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui le merci penetrano nel territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie importazioni.

2. Ai fini del presente regolamento, i modi di trasporto sono i seguenti:

Codice	Denominazione
1	Navigazione marittima
2	Ferrovia
3	Strada
4	Via aerea
5	Spedizioni postali
7	Mezzi di trasporto fissi
8	Navigazione interna
9	Propulsione propria

3. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 2, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

4. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo quale è nota all'esportazione o all'importazione.»

3) All'articolo 22, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono a tali dati l'indicazione "modo di trasporto" prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j). »

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 7. 11. 1987, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

4) All'articolo 38 sono aggiunti :

- al paragrafo 1, primo comma, seconda frase, dopo i termini « nell'articolo 22, paragrafo 1 », i termini « primo comma » ;
- al paragrafo 2, primo trattino dopo i termini « ivi compresi », i termini « per i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, nonché ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. ADAM-SCHWAETZER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1630/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 giugno 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	165,75
0712 90 19	16,55	165,75
1001 10 10	73,91	246,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	246,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	184,27
1001 90 99	11,45	184,27
1002 00 00	51,75	164,18 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,43	165,78
1003 00 90	45,43	165,78
1004 00 10	101,89	135,50
1004 00 90	101,89	135,50
1005 10 90	16,55	165,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	165,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	175,92 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,43	99,90
1008 20 00	45,43	149,42 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,43	61,17 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	61,17
1101 00 00	31,23	273,18
1102 10 00	87,65	245,06
1103 11 10	128,41	396,17
1103 11 90	31,32	292,62

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1631/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10° giugno 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1632/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 16 maggio 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 consegue che per la settimana che inizia il 16 maggio 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'ap-

plicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 16 maggio 1988, l'importo del premio è fissato a 92,927 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 16 maggio 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 maggio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 16 maggio 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	43,676	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	92,927	0
0204 21 00	92,927	0
0204 50 11		0
0204 22 10	65,049	
0204 22 30	102,220	
0204 22 50	120,805	
0204 22 90	120,805	
0204 23 00	169,127	
0204 30 00	69,695	
0204 41 00	69,695	
0204 42 10	48,787	
0204 42 30	76,665	
0204 42 50	90,604	
0204 42 90	90,604	
0204 43 00	126,845	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	120,805	
0210 90 19	169,127	
1602 90 71		
— non disossate	120,805	
— disossate	169,127	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1633/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1988
relativo a varie forniture di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa
(CICR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisioni del 15 aprile 1987 e 10 novembre 1987 relative alla concessione di un aiuto alimentare a favore del CICR, la Commissione ha assegnato a questo organismo 2 040 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali a favore del CICR a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO A

1. Azione n.(¹): 252/88.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario: CICR, 17, avenue de la Paix, CH-1211 Genève (telex 22269 CICR CH).
4. Rappresentante del beneficiario (²): ICRC Delegation: 35th Street, House No 50, PO Box 1831, Khartoum, Tel. 479 25 - 477 24 Sudan; ICRC Subdelegation: PO Box 734, Port Sudan, Democratic Republic of the Sudan.
5. Luogo o paese di destinazione: Sudan.
6. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (³): Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto IIA.6).
8. Quantitativo globale: 1 300 t (1 781 t di cereali).
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura (⁴): Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto IIB.2.b):
« ACTION No 252/88 / ETS / 90 / WHEAT FLOUR / PORT SUDAN / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: franco destino.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Warehouse ICRC / Port Sudan, Suakin Street, Plot No 3, Square 13, Port Sudan
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31 luglio 1988.
18. Data limite per la fornitura: 15 settembre 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 5 luglio 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 luglio 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 15 agosto 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 30 settembre 1988.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (⁵):

Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁶): Restituzione applicabile il 1° luglio 1988

ALLEGATO B

1. Azione n. (1): 253/88.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : CICR, 17, avenue de la Paix, CH-1211 Genève (telex 22269 CICR CH).
4. Rappresentante del beneficiario (2) : Delegación del CICR — Reparto Belmonte km. 7 Carretera Sur, Apartado 2005, Managua/Nicaragua, Tel. 52081-4, 52081-5, telex 2268 CICR NIC.
5. Luogo o paese di destinazione : Nicaragua.
6. Prodotto da mobilitare : fiocchi d'avena.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II.A.9).
8. Quantitativo globale : 150 t (259 t di cereali).
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (4) : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II.B.3):
« ACCIÓN N° 253/88 / NI-0074 / COPOS DE AVENA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA PARA SU DISTRIBUCIÓN GRATUITA »
e data di fabbricazione su ogni imballaggio
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : franco destino.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : Delegación del CICR — Reparto Belmonte km. 7 Carretera Sur, Apartado 2005, Managua/Nicaragua, Tel. 52081-4, 52081-5, telex 2268 CICR NIC.
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 31 luglio 1988.
18. Data limite per la fornitura : 15 settembre 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 5 luglio 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 19 luglio 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dall'1 al 15 agosto 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 30 settembre 1988.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5) :

Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6) : Restituzione applicabile il 1° luglio 1988

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

Il certificato di radioattività per l'azione 252/88 deve essere firmato dall'Ambasciata del Sudan nel paese di origine.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato fitosanitario, fumigazione.
- certificato di origine.

- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05

- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1634/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, con decisione del 27 aprile 1988 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'Egitto, la Commissione ha assegnato a questo paese 60 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore dell'Egitto a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 297/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Repubblica araba d'Egitto.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ambassade de la République Arabe d'Égypte — Section commerciale, 522 av. Louise — 1050 Bruxelles (Tel. 02-647 32 27, Télex 64809 COMRAU B).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1).
8. **Quantitativo globale:** 60 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 30 000 t; B: 30 000 t).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco. FOB stivato (4) (7).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 20 al 31 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 5 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 luglio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 15 agosto 1988,
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles; telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):**

Restituzione applicabile il 1° luglio 1988.

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
Mme F. Henrich, 6, rue Ibn Zanki, Zamalek, Cairo, Télex 92028, EUROP UN CAIRO.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e deve essere firmato dall'Ambasciata dell'Egitto nel paese di origine.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: — 236 20 05, 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) L'aggiudicatario sarà informato della nave al porto d'imbarco con non meno di sette giorni d'anticipo.
- (7) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1635/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo a varie forniture di cereali al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisione del 15 aprile 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 9 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 290/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 I-00145 Roma, (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica democratica popolare dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 1 500 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C. 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
«ACTION No 290/88 / YEMEN PDR / 0226502 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN»
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31 agosto 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 5 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 luglio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1 al 31 agosto 1988,
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile il 1° luglio 1988

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 482/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 I-00145 Roma, (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mauritania
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1).
8. **Quantitativo globale:** 7 500 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e
 - 157 500 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 75 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION No 482/88 / MAURITANIE / 0282200 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / NOUAKCHOTT »
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** Nouakchott
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15 al 31 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 5 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 luglio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 15 agosto 1988,
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):**
Restituzione applicabile il 1° luglio 1988,

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1636/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 15 aprile 1987 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Repubblica del Capo Verde, la Commissione ha assegnato a questo paese 9 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di riso lavorato a grani lunghi a favore della Repubblica del Capo Verde a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 257/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Repubblica del Capo Verde.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Empresa Publica de Abastecimiento (EMPA),
Praia: CP 104, Tel. 24 93 05, telex 54 EMPA CV
Mindelo: CP 148, Tel. 23 69-27 81, Telegrammes EMPA-S. Vicente.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica del Capo Verde.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 10).
8. **Quantitativo globale:** 3 750 t (9 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 2 500 t; B: 1 250 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a).
— Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
• ACÇÃO Nº 257 / 88 / ARROZ / DOM DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA A REPUBLICA DE CABO VERDE •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Praia; B: Mindelo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 10 al 25 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 15 agosto 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 28 giugno 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12 luglio 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 25 luglio al 10 agosto 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 agosto 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 10 giugno 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 1464/88 (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 56).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
M. Meloni, CP 122, Praia, tel. 61 37 50, telex 6071 DELCE CV.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 20 05
 - 236 10 97
 - 235 01 30.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, con decisione del 5 giugno 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Madagascar, la Commissione ha assegnato a questo paese 10 000 t di cereali da fornire reso porto d'imbarco;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore del Madagascar a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 840/87.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Madagascar (Régie malgache des monopoles fiscaux pour compte de l'État Malgache — Ministère des Finances — BP 23, Antananarivo).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ambassade de la République démocratique de Madagascar, Av. de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles. Tel. 770-17 26, telex 61197 MAD Bruxelles.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1).
Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 10 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e:
 - 210 000 sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti, e 75 aghi e il filo necessario;
 - Marcatura:
« ACTION N° 840/87 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** Toamasina.
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 31 agosto 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 5 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 luglio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 31 agosto 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):**
Restituzione applicabile il 1° luglio 1988.

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

236 20 05

236 10 32

236 10 97

235 01 30.

- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1638/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisione del 16 marzo 1988, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, la Commissione ha assegnato a questi organismi 3 035 t di olio di colza raffinato da fornire reso porto d'imbarco;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore delle ONG a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1)**: da 455/88 a 481/88.
2. **Programma**: 1988.
3. **Beneficiario**: Euronaid.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5)**:
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III A 1).
8. **Quantitativo globale**: 3 035 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 4 (A: 525 t; B: 680 t; C: 465 t; D: 1 365 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6)**:
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III B):
 - lattine metalliche di 10 l o 10 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 2 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15 agosto al 15 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (7)**: gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 28 giugno 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 29 giugno 1988.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12 luglio 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 13 luglio 1988;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 30 settembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (7)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

Note :

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Il certificato di radioattività per l'azione 477/88 a 481/88 deve essere firmato dall'ambasciata del Sudan nel paese di origine e deve indicare il tenore di cesio 134 e 137.
- (4) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam.
- (5) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (7) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32
— 236 10 97
— 235 01 30
— 236 20 05.
- (8) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g, del regolamento (CEE) n. 2200/87.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheden van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begünstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	525	252	Caritas G	Chile	Acción nº 455/88 / Aceite vegetal / Chile / Caritas alemana / 80436 / Valparaíso / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		210	Caritas G	Chile	Acción nº 456/88 / Aceite vegetal / Chile / Caritas alemana / 80437 / Talcahuano / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		29	Caritas G	Chile	Acción nº 457/88 / Aceite vegetal / Chile / Caritas alemana / 80438 / Coquimbo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		34	Caritas G	Chile	Acción nº 458/88 / Aceite vegetal / Chile / Caritas alemana / 80439 / Antofagasta / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
B	680	75	CRS	El Salvador	Acción nº 459/88 / Aceite vegetal / El Salvador / Cathwel / 80109 / San Salvador vía Acajutla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		45	CRS	Guatemala	Acción nº 460/88 / Aceite vegetal / Guatemala / Cathwel / 80108 / Santo Tomás de Castilla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		58	Caritas B	Guatemala	Acción nº 461/88 / Aceite vegetal / Guatemala / Caritas Belgica / 80247 / Guatemala City vía Puerto Quetzal / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		58	Caritas B	Guatemala	Acción nº 462/88 / Aceite vegetal / Guatemala / Caritas Belgica / 80248 / Guatemala City vía Puerto Quetzal / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		57	Caritas B	Guatemala	Acción nº 463/88 / Aceite vegetal / Guatemala / Caritas Belgica / 80250 / Guatemala City vía Santo Tomás de Castilla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		57	Caritas B	Guatemala	Acción nº 464/88 / Aceite vegetal / Guatemala / Caritas Belgica / 80251 / Guatemala City vía Santo Tomás de Castilla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	CAM	Guatemala	Acción n° 465/88 / Aceite vegetal / Guatemala / CAM / 82003 / San Pedro de Carcha vía Santo Tomás de Castilla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		120	OXFAM B	Nicaragua	Acción n° 466/88 / Aceite vegetal / Nicaragua / OXFAM B / 80807 / Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita .
		75	DIA	Nicaragua	Acción n° 467/88 / Aceite vegetal / Nicaragua / DIA / 81102 / Managua vía Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		105	DKW	Nicaragua	Acción n° 468/88 / Aceite vegetal / Nicaragua / DKW / 82314 / Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Caritas B	São Tomé e Príncipe	Acção n° 469/88 / Óleo vegetal / São Tomé e Príncipe / Caritas Belgica / 80219 / Assunto via porto de São Tomé / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
C	465	115	CRS	Ethiopia	Action No 470/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Cathwel / 80121 / Hararge via Djibouti / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		50	CRS	Ethiopia	Action No 471/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Cathwel / 80122 / Massawa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		4	Caritas G	Ethiopia	Action No 472/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Caritas Germany / 80464 / Asmara via Massawa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		11	Caritas G	Ethiopia	Action No 473/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Caritas Germany / 80465 / Asmara via Massawa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		165	WVB	Ethiopia	Action No 474/88 / Vegetable oil / Ethiopia / WVB / 85301 / Kombolcha via Assab / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		105	Concern	Ethiopia	Action No 475/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Concern / 85402 / Assab / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	Prosalus	Ethiopia	Action No 476/88 / Vegetable oil / Ethiopia / Prosalus / 85506 / Assab / Gift of the European Economic Community / For free distribution
D	65	105	Caritas I	Sudan	Action No 477/88 / Vegetable oil / Sudan / Caritas Italiana / 80619 / El Obeio via Port Sudan / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		240	Oxfam B	Sudan	Action No 478/88 / Vegetable oil / Sudan / Oxfam B / 80808 / Port Sudan / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		600	Oxfam UK	Sudan	Action No 479/88 / Vegetable oil / Sudan / Oxfam UK / 80900 / Port Sudan / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		405	DIA	Sudan	Action No 480/88 / Vegetable oil / Sudan / DIA / 81103 / Port Sudan / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	DKW	Sudan	Action No 481/88 / Vegetable oil / Sudan / DKW / 82315 / Khartoum via Port Sudan / Gift of the European Economic Community / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 16 marzo 1988 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 2 965 t di olio di colza raffinato da fornire reso porto d'imbarco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 272, 273 e 159/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via delle Terme di Caracalla, I-00100 Roma. Telex 626675 WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III A 1).
8. **Quantitativo globale:** 2 965 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 4 (A: 700 t; B: 635 t; C: 1 070 t; D: 560 t).
10. **Condizionamento e marcatura:**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III B):
 - lattine metalliche di 5 l o 5 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:**
 - A, C e D: dal 15 agosto al 15 settembre 1988.
 - B: dal 15 settembre al 15 ottobre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 28 giugno 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 29 giugno 1988.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12 luglio 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 13 luglio 1988;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:
 - A, C e D: dal 1° al 30 settembre 1988;
 - B: dal 1° al 31 ottobre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 236 20 05,
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País-destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	700		WFP	Ethiopia	Action No 272/88 / Ethiopia / 0346001 / Colza oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Assab
B	635		WFP	Ethiopia	Action No 272/88 / Ethiopia / 0346001 / Colza oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Assab
C	1 070		WFP	Botswana	Action No 273/88 / Botswana / 0347200 / Colza oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Durban
D	560		WFP	Sudan	Action No 159/88 / Sudan / 0327202 / Colza oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Port Sudan

REGOLAMENTO (CEE) N. 1640/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1252/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85⁽⁵⁾ della Commissione, fatte salve alcune disposizioni derogative adottate nel caso in cui le carni in oggetto siano immagazzinate in un altro Stato membro;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1611/88⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/87 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86⁽¹¹⁾, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i prezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/88⁽¹³⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/88 della Commissione⁽¹⁴⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 146 del 13. 6. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 53.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, italiano, francese, irlandese e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).

2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 20 giugno 1988.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a :

— 450 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I;

— 350 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento :

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione,
- b) si applica il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87, e
- c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c) :

- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità :
 - Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 1640/88
 - Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 1640/88
 - Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1640/88
 - Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1640/88
 - Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 1640/88
 - Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) n° 1640/88
 - Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 1640/88
 - Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 1640/88
 - Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 1640/88.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 31 e la relativa nota in calce :

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

• 31. Regolamento (CEE) n. 1640/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 36. »

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1252/88 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Mindestpreise in ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Minimum prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix minimaux exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Minimumprijsen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 000
Filet med entrecôte og tyndsteg	2 500
Inderlår med kappe	2 275
Tykstegsfilet med kappe	2 275
Klump med kappe	2 275
Yderlår med lårtunge	2 275
b) Bryst og slag	750
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 100
Skank og muskel sammenhængende	1 000

2. FRANCE

a) Filet	5 500
Faux filet	2 500
Tende de tranche	2 400
Tranche grasse	2 400
Rumpsteak	2 275
Entrecôte	2 275
Gîte à la noix	2 400
b) Caisse B	750
Jarret	1 000
Caisse C	750
Boule de macreuse	1 000
Caisse A	1 100
Bavette	1 000
Boule de gîte	1 000

3. IRELAND

a) Fillets	6 650
Striploins	2 900
Insidés	2 400
Outsidés	2 400
Knuckles	2 400
Rumps	2 400
Cube rolls	2 500
b) Shins and shanks	1 000
Shanks	1 000
Shins	1 000
Plates and flanks	750
Forequarters	1 100
Flanks	750
Plates	750
Briskets	1 000
Shanks and/or shins	1 000
Flanks and/or plates	750

4. ITALIA

a) Filetto	6 000
Roastbeef	2 800
Scamone	2 275
Fesa esterna	2 275
Fesa interna	2 275
Noce	2 275
Girello	2 275
b) Geretto pesce	1 000
Collo sottospalla	1 100
Spalle geretto	1 000
Pancira	750
Petto	1 000

5. UNITED KINGDOM

a) Fillets	5 500
Striploins	2 800
Topsides	2 400
Silversides	2 400
Thick flanks	2 400
Rumps	2 400
b) Hindquarter skirts	1 000
Shins and shanks	1 000
Clod and sticking	1 000
Ponies	1 100
Pony parts	1 000
Striploin flank-edge	750
Thin flanks	750
Forequarter flanks	750
Briskets	1 000
Foreribs	1 000

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ I tilfælde, hvor varerne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽³⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽⁴⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽⁵⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽⁶⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽⁷⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n.º 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού δάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n.º 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
1360 København K
Tlf. (01) 92 70 00, telex 15137 DK
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81, Roma
Tel. 495 72 83 — 495 92 61
Telex 613003
- FRANCE:** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 260643
- IRELAND:** Department of Agriculture,
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1641/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1480/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti anteriori e posteriori provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁶⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/88⁽⁸⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1480/88 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁰⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 21 giugno 1988.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 160 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue:

Nell'allegato, parte I «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento», sono aggiunti il seguente punto 32 e la relativa nota in calce:

- « 32. Regolamento (CEE) n. 1641/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 42. ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1480/88 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

- Categoría A: Canales de animales jóvenes sin castrar de menos de dos años,
Categoría C: Canales de animales machos castrados.
- Kategori A: Slagtekroppe af unge ikke kastrerede handyr på under to år,
Kategori C: Slagtekroppe af kastrerede handyr.
- Kategorie A: Schlachtkörper von jungen männlichen nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Kategorie C: Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
- Κατηγορία Α: Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία C: Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
- Category A: Carcasses of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Category C: Carcasses of castrated male animals.
- Catégorie A: Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie C: Carcasses d'animaux mâles castrés.
- Categoria A: Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria C: Carcasse di animali maschi castrati.
- Categorie A: Geslachte niet-gecastrateerde jonge mannelijke dieren van minder dan 2 jaar oud,
Categorie C: Geslachte gecasteerde mannelijke dieren.
- Categoria A: Carcaças de jovens animais machos não castrados de menos de dois anos,
Categoria C: Carcaças de animais machos castrados.

Precio mínimo expresado en ECU por 100 kg ⁽¹⁾ — Mindestpreiser i ECU/100 kg ⁽¹⁾ — Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/100 kg ⁽¹⁾ — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά 100 kg ⁽¹⁾ —
Minimum prices expressed in ECU per 100 kg ⁽¹⁾ — Prix minimaux exprimés en Écus par 100 kg ⁽¹⁾ —
Prezzi minimi espressi in ECU per 100 kg ⁽¹⁾ — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per 100 kg ⁽¹⁾ —
Preço mínimo expresso em ECUs por 100 kg ⁽¹⁾

BELGIQUE/BELGIË

- Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R
et O / Categoria A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categoria C,
klassen R en O 115,00
- Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R
et O / Categoria A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categoria C,
klassen R en O 190,00
- Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :
— Achtervoeten, afgesneden op 8 ribben (pistola), afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R
et O / Categoria A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categoria C,
klassen R en O 190,00

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

DANMARK

- *Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdinger, af:*
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O 115,00
- *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af:*
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O 190,00
- *Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:*
Kategori A, klasse R og O, Kategori C, klasse R og O 115,00
- *Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:*
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O 190,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

- *Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:*
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R 115,00
- *Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:*
Bullen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R 190,00
- *Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünning am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von:*
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R 115,00
- *Hinterviertel, auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünning, stammend von:*
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R 190,00

ESPAÑA

- *Cuartos traseros, corte recto a 6 costillas* 190,00
- *Cuartos delanteros, corte recto a 7 costillas* 115,00
- *Cuartos traseros, corte recto a 5 costillas, provenientes de:*
Categoría A, clases U, R y O 190,00
- *Cuartos traseros, corte « pistola » a 8 costillas, provenientes de:*
Categoría A, clases U, R y O 190,00
- *Cuartos delanteros, corte recto a 8 costillas, provenientes de:*
Categoría A, clases U, R y O 115,00
- *Cuartos delanteros, corte recto a 5 costillas, incluida la falda, provenientes de:*
Categoría A, clases U, R y O 115,00

FRANCE

- *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des:*
Catégorie A, classes U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O 115,00
- *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:*
Catégorie A, classes U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O 190,00
- *Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des:*
Catégorie A, classes U, R et O 115,00
- *Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des:*
Catégorie A, classes U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O 190,00

IRELAND

- *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O 115,00
- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O 190,00
- *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O 115,00
- *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O 190,00

ITALIA

- *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 115,00
- *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 190,00
- *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 115,00
- *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 190,00

NEDERLAND

- *Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:*
Stieren, 1^e kwaliteit / Categorie A, klasse R 115,00
- *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:*
Stieren, 1^e kwaliteit / Categorie A, klasse R 115,00
- *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*
Stieren, 1^e kwaliteit / Categorie A, klasse R 190,00

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

- *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 115,00
- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 190,00
- *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 115,00
- *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 190,00

B. Northern Ireland

- *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 115,00
- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 190,00
- *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 115,00
- *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 190,00

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II —
ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços
dos organismos de intervenção

- BELGIQUE/BELGIË:** Office belge de l'économie et Belgische Dienst voor Bedrijfs-
de l'agriculture leven en Landbouw
rue de Trèves 82 Trierstraat 82
1040 Bruxelles 1040 Brussel
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B
- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56
- ESPAÑA:** Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E
- FRANCE:** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND:** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03
- NEDERLAND:** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 22 20 20
Telex: 56 396
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 1642/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo alle offerte presentate per la diciottesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3905/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativo alla vendita nel quadro di una procedura di gara di alcune carni bovine detenute da organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Perù ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 742/88 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per taluni quantitativi di carni bovine in loro possesso;

considerando che per la diciottesima gara particolare non è stata ricevuta nessuna offerta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la diciottesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 per il quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'8 giugno 1988, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1988, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1643/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che istituisce un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora che necessitano un'affinazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere e che comportano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno fare ricorso per tali quantitativi ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario riprendere nelle linee essenziali quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante gli anni precedenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto di 3 000 t all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati nella Comunità con latte di pecora e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1987;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1988.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1989. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede, in particolare, l'apposizione di un marchio sul formaggio oggetto di contratto.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1644/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d'ordine 40.0270) e ai cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d'ordine 40.0830), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite del volume fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d'ordine 40.0270) e i cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti 83 (numero d'ordine 40.0830), il massimale è fissato rispettivamente a 592 000 pezzi e 39 t; che, alla data del 2 giugno 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
		6104 52 00	
		6104 53 00	
		6104 59 00	
		6204 51 00	
		6204 52 00	
		6204 53 00	
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
		6101 20 10	
		6101 30 10	
		6102 10 10	
		6102 20 10	
		6102 30 10	
		6103 31 00	
		6103 32 00	
		6103 33 00	
		ex 6103 39 00	
		6104 31 00	
		6104 32 00	
		6104 33 00	
		ex 6104 39 00	
		ex 6112 20 00	
6113 00 90			
6114 10 00			
6114 20 00			
6114 30 00			

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 13 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e ai tessuti di fibre artificiali in fiocco della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per la biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e i tessuti di fibre artificiali in fiocco della categoria di prodotti 37 (numero d'ordine 40.0370), il massimale è fissato rispettivamente a 118 e 254 t; che, alla data del 2 giugno 1988, le imputazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
5516 91 00			
5516 92 00			
5516 93 00			
5516 94 00			
5803 90 50			
		ex 5905 00 70	

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1646/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, per poter controllare meglio i quantitativi di burro in uscita dalle scorte d'intervento nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1549/88⁽⁴⁾, appare opportuno sospendere la possibilità di vendere il burro in giacenza ad un prezzo determinato, possibilità prevista al titolo VII del citato regolamento, nonché di ridurre per lo stesso motivo il termine previsto per il prelievo del burro nell'ambito della gara;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87⁽⁶⁾, dispone che le spese sostenute a norma di questo regolamento sono a carico del FEAOG, sezione garanzia; che la modifica che dovrà essere apportata al regime di finanziamento della politica agraria comune in seguito alle decisioni prese dal Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 non consente di tener conto, per l'esercizio 1988, delle spese sostenute dopo il 15 settembre 1988; che le operazioni materiali di uscita dal magazzino devono pertanto essere effettuate prima di tale data; che occorre di conseguenza prevedere

che le operazioni di prelievo del burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2409/86 siano terminate a tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« L'aggiudicatario preleva il burro assegnatogli entro 30 giorni, calcolati a decorrere dal giorno previsto per la presentazione delle offerte e comunque entro il 15 settembre 1988. La presa in consegna può essere frazionata ».

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, seconda frase e dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2409/86 è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal procedimento di aggiudicazione per il quale il termine di presentazione delle offerte scade il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1647/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 in ordine agli importi compensativi monetari applicabili nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2262/87 e (CEE) n. 1383/88 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1611/88 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che determina le modalità di esportazione di burro di intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3089/87 ⁽⁶⁾, prevede all'articolo 6, paragrafo 1 che gli importi compensativi monetari siano moltiplicati per un coefficiente per quanto riguarda il burro o il butteroil spediti da uno Stato

membro o esportati in un paese terzo nell'ambito del citato regolamento;

considerando che anche l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte di intervento destinato all'esportazione in Bangladesh sotto forma di butteroil o di ghee e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 569/88 ⁽⁷⁾, prevede l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari; che è pertanto opportuno completare la tabella 6 dell'appendice dell'allegato I, codici addizionali, del regolamento (CEE) n. 3938/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella tabella figurante nella parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87, al codice NC 0405 occorre inserire, dopo il codice 7159 e 7219, le seguenti righe:

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Positivi		Negativi								
				R.F. di Germania	Paesi Bassi	Regno Unito	Belgio/Lussemburgo	Danimarca	Italia	Francia	Grecia	Irlanda	Spagna	Portogallo
				DM	FL	£	FB/Flux	Dkr	lit	FF	Dr.	£ Irl	Pta	esc
0405	6	7696		—	—	0,615	—	—	739	2,18	499,2	0,243	—	
	6	7697		—	—	0,631	—	—	758	2,23	511,7	0,249	—	
	6	7698		—	—	0,701	—	—	842	2,48	568,8	0,276	—	
	6	7699		—	—	0,719	—	—	863	2,55	583,0	0,283	—	
	6	7709		b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	—	
	6	7713		b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	—	

2. Nell'appendice dell'allegato I, codici addizionali, del regolamento (CEE) n. 3938/87, la tabella 6 è sostituita dalla seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 13. 6. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13.

• TABELLA 6

Codice NC	Designazione delle merci											
0405	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :											
	Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti (CEE) :											
	n. 3143/85 :		n. 570/88				n. 765/86 :	n. 2262/87 :	n. 1383/88 :	n. 2409/86 :	altri :	
			Prodotti della formula A, C o D :		Prodotti della formula B :							
— — uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 % :	7118		7134		7139		7158	7696	7698	7174	7189	
— — uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 % :	7119		7138		7154		7159	7697	7699	7178	7193	
— — inferiore a 80 % e superiore a 85 % :	Per detti prodotti l'HCA applicabile all'importo per ogni % di materie grasse lattiche (vedi b) moltiplicato per la percentuale di materie grasse lattiche per 100 kg di prodotto e soggetti ai seguenti coefficienti se il prodotto è oggetto di misure contemplate nei regolamenti (CEE) :											
	n. 3143/85 :		n. 570/88				n. 765/86 (coefficiente 0,67) :	n. 2262/87 (coefficiente 0,0287) :	n. 1383/88 (coefficiente 0,0327) :	n. 2409/86		altri :
	In Spagna (coefficiente 0,235) :	In un altro Stato membro (coefficiente 0,160)	Prodotti della formula A, C o D :		Prodotti della formula B :							
			In Spagna (coefficiente 0,335) :	In un altro Stato membro (coefficiente 0,367) :	In Spagna (coefficiente 0,509) :	In un altro Stato membro (coefficiente 0,559) :				In Spagna (coefficiente 0,026) :	In un altro Stato membro (coefficiente 0,029) :	
	7194	7197	7198	7199	7214	7218	7219	7709	7713	7222	7223	7225

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1648/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, (CEE) n. 74/84⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87 e (CEE) n. 2388/84⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3425/86⁽¹⁰⁾;considerando che i regolamenti (CEE) n. 2908/85⁽¹¹⁾, (CEE) n. 142/86⁽¹²⁾, (CEE) n. 1055/87⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1416/87⁽¹⁴⁾ e (CEE) n. 3815/87⁽¹⁵⁾ hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0201 della nomenclatura combinata di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati singolarmente, nonché per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e carni salate, secche ed affumicate, verso certi paesi terzi dell'Africa e del medio e vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.⁽⁹⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.⁽¹⁰⁾ GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 18.⁽¹²⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.⁽¹³⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 10.⁽¹⁴⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 18.⁽¹⁵⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24.

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, la nomenclatura applicabile alle retitazioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni (°)	
		— Peso vivo —	
0102 10 00 190	01	96,00	
	01	96,00	
	0102 90 31 900	02	68,50
		03	68,50
		04	55,50
		05	55,50
0102 90 33 900	06	25,50	
	02	68,50	
	03	68,50	
	04	55,50	
0102 90 35 900	05	55,50	
	06	25,50	
	02	80,00	
	03	80,00	
	04	65,00	
0102 90 37 900	05	65,00	
	06	30,50	
	02	80,00	
	03	80,00	
	04	65,00	
0201 10 10 100	05	65,00	
	06	32,50	
	02	79,50	
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
0201 10 10 900	06	32,50	
	02	107,50	
	03	101,50	
	04	88,00	
	05	88,00	
0201 10 90 110 (°)	06	44,00	
	02	112,00	
	03	106,00	
	04	85,00	
	05	85,00	
0201 10 90 190	06	42,50	
	02	79,50	
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
	06	32,50	
	— Peso netto —		
	02	79,50	
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
	06	32,50	

Codice prodotto	Destinazione (*)	(ECU/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0201 10 90 910 (*)	02	152,50
	03	146,50
	04	115,00
	05	115,00
	06	57,50
	0201 10 90 990	02
03		101,50
04		88,00
05		88,00
06		44,00
0201 20 11 000		02
	03	101,50
	04	88,00
	05	88,00
	06	44,00
	0201 20 19 100 (*)	02
03		146,50
04		115,00
05		115,00
06		57,50
0201 20 19 900		02
	03	101,50
	04	88,00
	05	88,00
	06	44,00
	0201 20 31 000	02
03		73,50
04		65,00
05		65,00
06		32,50
0201 20 39 100 (*)		02
	03	106,00
	04	85,00
	05	85,00
	06	42,50
	0201 20 39 900	02
03		73,50
04		65,00
05		65,00
06		32,50
0201 20 51 100		02
	03	129,00
	04	110,50
	05	110,50
	06	56,00

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (°)
		— Peso netto —
0201 20 51 900	02	79,50
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
	0201 20 59 110 (1)	02
03		186,50
04		146,00
05		146,00
06		73,00
0201 20 59 190		02
	03	129,00
	04	110,50
	05	110,50
	06	56,00
	0201 20 59 910 (1)	02
03		106,00
04		85,00
05		85,00
06		42,50
0201 20 59 990		02
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
	0201 20 90 100 (2)	02
03		146,50
04		115,00
05		115,00
06		57,50
0201 20 90 300 (2)		02
	03	106,00
	04	85,00
	05	85,00
	06	42,50
	0201 20 90 500 (2)	02
03		186,50
04		146,00
05		146,00
06		73,00

<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (*)	
		— Peso netto —	
0201 20 90 700	02	79,50	
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
	06	32,50	
	07	100,00	
0201 30 00 050 (*)	07	100,00	
0201 30 00 100 (*)	02	275,00	
	03	266,50	
	04	208,50	
	05	208,50	
	06	104,50	
	08	266,50	
0201 30 00 130	02	153,50	
	03	144,50	
	04	125,00	
	05	125,00	
	06	62,50	
	08	144,50	
	09	90,00	
0201 30 00 190 (*)	02	109,50	
	03	102,50	
	04	84,00	
	05	84,00	
	06	42,00	
	08	102,50	
	09	90,00	
	0202 10 00 100	02	72,50
		03	66,50
04		66,50	
05		66,50	
06		32,00	
0202 10 00 900		02	95,50
	03	89,50	
	04	89,50	
	05	89,50	
	06	43,00	
	0202 20 10 000	02	95,50
03		89,50	
04		89,50	
05		89,50	
06		43,00	

<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (*)	
		— Peso netto —	
0202 20 30 000	02	72,50	
	03	66,50	
	04	66,50	
	05	66,50	
	06	32,00	
	0202 20 50 100	02	118,50
03		112,50	
04		112,50	
05		112,50	
06		53,50	
0202 20 50 900		02	72,50
	03	66,50	
	04	66,50	
	05	66,50	
	06	32,00	
	0202 20 90 100	02	72,50
03		66,50	
04		66,50	
05		66,50	
06		32,00	
0202 30 90 100 (*)		07	100,00
0202 30 90 300	02	171,50	
	03	163,00	
	04	163,00	
	05	163,00	
	06	77,50	
	08	163,00	
0202 30 90 500 (*)	02	109,50	
	03	102,50	
	04	84,00	
	05	84,00	
	06	42,00	
	08	102,50	
	09	90,00	
	0202 30 90 900	09	90,00
	0206 10 95 000	02	109,50
03		102,50	
04		84,00	
05		84,00	
06		42,00	
08		102,50	

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0206 29 91 000	02	109,50
	03	102,50
	04	84,00
	05	84,00
	06	42,00
	08	102,50
0210 20 90 100	10	102,50
	11	60,50
0210 20 90 300	02	102,50
	03	102,50
0210 20 90 500 (*)	02	102,50
	03	102,50
1602 50 10 110	02	115,50
	03	108,00
	04	108,00
	05	108,00
	06	108,00
	06	108,00
1602 50 10 130	02	102,50
	03	96,00
	04	96,00
	05	96,00
	06	96,00
	06	96,00
1602 50 10 150	02	77,00
	03	77,00
	04	77,00
	05	77,00
	06	77,00
	06	77,00
1602 50 10 170	02	51,00
	03	51,00
	04	51,00
	05	51,00
	06	51,00
	06	51,00
1602 50 90 110	01	116,00 (*)
1602 50 90 190	01	73,00
1602 50 90 310	01	103,00 (*)
1602 50 90 390	01	65,00
1602 50 90 510	01	77,00 (*)
1602 50 90 590	01	48,50
1602 50 90 700	01	32,50
1602 50 90 800	01	16,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
1602 90 61 110	02	51,00
	03	51,00
	04	51,00
	05	51,00
	06	51,00
1602 90 69 100	01	32,50
1602 90 69 500	01	16,00

Note

- (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (4) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.
- (5) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (6) GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
- (7) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).
- (8) Per le destinazioni seguenti:
- 01 paesi terzi,
 - 02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del vicino e medio Oriente, ad eccezione del Libano,
 - 03 paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe,
 - 04 Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong,
 - 05 paesi terzi europei, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Libano e la Groenlandia, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,
 - 06 Austria, Svezia e Svizzera,
 - 07 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44),
 - 08 Polinesia francese e Nuova Caledonia,
 - 09 Canada,
 - 10 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe,
 - 11 Svizzera.
- (9) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1649/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, per taluni prodotti del settore dei cereali, la restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente durante il mese d'esportazione, si applica, su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzare entro il termine di validità del titolo stesso;

considerando che alcuni titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i quali è stata fatta domanda prima della fine della campagna 1987/1988, potranno essere utilizzati anche durante la campagna 1988/1989;

considerando che, data la specificità delle circostanze attuali, è opportuno adottare disposizioni che contemplino la possibilità di adeguare la restituzione, su richiesta degli interessati, prima che vengano espletate le formalità doganali d'esportazione, derogando così al disposto del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazionedel regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni fissate in anticipo tra il 15 giugno ed il 30 giugno 1988, sono adeguate, su richiesta degli interessati, conformemente al paragrafo 2, se l'espletamento delle formalità doganali di esportazione avrà luogo dopo il 30 giugno 1988.

2. La restituzione all'esportazione è maggiorata della differenza, espressa in ECU/t, esistente tra il prezzo d'entrata applicabile nell'ultimo mese della campagna 1987/1988 e il prezzo d'entrata applicabile nel primo mese della campagna 1988/1989.

3. Soltanto i titolari dei titoli d'esportazione in causa possono sottoporre allo Stato membro che ha emesso detti titoli la richiesta di cui al paragrafo 1; quest'ultima dev'essere presentata prima che vengano espletate le formalità doganali per l'esportazione dei quantitativi in questione.

Il suddetto Stato membro iscrive l'adeguamento da applicare nella casella 18 del titolo d'esportazione di cui trattasi e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi dei vari prodotti per i quali è stata presentata richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1650/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1988****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1627/88 che modifica una tassa di compensazione all'importazione dei limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/88 della Commissione⁽³⁾ ha modificato una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nell'importo della tassa; che occorre pertanto rettificare tale importo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 10,60 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/88 è sostituito dall'importo di 10,11 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1651/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1584/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 14 giugno 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 141 dell'8. 6. 1988, pag. 48.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 ⁽¹⁾	2° term. 8 ⁽¹⁾	3° term. 9 ⁽¹⁾	4° term. 10 ⁽¹⁾	5° term. 11 ⁽¹⁾
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	18,063	14,604	13,904	13,904	13,665	14,112
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	44,59	34,94	33,32	33,47	32,91	34,42
— Paesi Bassi (Fl)	49,10	39,47	37,65	37,80	37,18	38,81
— UEBL (FB/Flux)	863,31	696,90	663,09	662,14	650,59	664,87
— Francia (FF)	126,69	100,58	94,70	93,98	92,09	96,51
— Danimarca (Dkr)	154,25	123,85	117,60	117,60	115,47	116,70
— Irlanda (£ Irl)	14,073	11,169	10,553	10,505	10,296	10,548
— Regno Unito (£)	9,788	7,456	6,931	6,931	6,752	6,859
— Italia (Lit)	26 003	20 389	18 983	18 726	18 309	18 728
— Grecia (Dra)	1 023,23	533,02	358,15	340,13	294,81	285,29
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	2 743,14	2 209,64	2 099,70	2 080,46	2 043,37	2 068,13
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	3 474,30	2 859,40	2 720,98	2 697,20	2 651,38	2 659,31

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	20,563	17,104	16,404	16,404	16,165	16,612
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	50,55	40,84	39,22	39,37	38,81	40,32
— Paesi Bassi (Fl)	55,78	46,09	44,26	44,42	43,80	45,43
— UEBL (FB/Flux)	983,47	817,06	783,26	782,30	770,75	785,04
— Francia (FF)	145,38	119,27	113,39	112,67	110,78	115,20
— Danimarca (Dkr)	176,14	145,74	139,49	139,49	137,35	138,59
— Irlanda (£ Irl)	16,152	13,247	12,631	12,583	12,374	12,627
— Regno Unito (£)	11,429	9,096	8,572	8,572	8,393	8,499
— Italia (Lit)	29 996	24 382	22 975	22 719	22 302	22 720
— Grecia (Dra)	1 344,08	853,87	679,00	660,98	615,66	606,14
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	3 128,67	2 595,17	2 485,23	2 466,00	2 428,90	2 453,66
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	3 903,62	3 288,71	3 150,29	3 126,51	3 080,70	3 088,62

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	27,291	26,996	23,538	23,538	23,390
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	66,76	66,08	56,10	56,25	55,91
— Paesi Bassi (Fl)	73,86	73,08	63,20	63,36	62,98
— UEBL (FB/Flux)	1 306,33	1 292,08	1 125,84	1 124,82	1 117,67
— Francia (FF)	194,78	192,46	166,14	165,38	164,21
— Danimarca (Dkr)	234,62	231,99	201,69	201,69	200,37
— Irlanda (£ Irl)	21,643	21,385	18,500	18,449	18,319
— Regno Unito (£)	15,620	15,399	13,117	13,117	13,006
— Italia (Lit)	40 433	39 921	34 168	33 896	33 638
— Grecia (Dra)	2 067,45	2 005,19	1 506,05	1 486,91	1 458,85
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	2 977,35	2 931,82	2 396,46	2 375,56	2 352,59
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	5 402,07	5 334,89	4 714,95	4 689,03	4 659,81
— in un altro Stato membro (Esc)	5 245,71	5 180,48	4 578,48	4 553,31	4 524,94
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	2 925,56	2 877,83	2 344,67	2 323,77	2 297,49
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	5 245,71	5 180,48	4 578,48	4 553,31	4 524,94

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0298070.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
DM	2,075890	2,071430	2,066950	2,062700	2,062700	2,050300
Fl	2,329230	2,325360	2,321590	2,317690	2,317690	2,306060
FB/Flux	43,400000	43,399400	43,397700	43,389300	43,389300	43,367000
FF	7,016760	7,026060	7,035130	7,043450	7,043450	7,067870
Dkr	7,906670	7,924070	7,939590	7,953480	7,953480	7,997720
£Irl	0,775990	0,776707	0,777456	0,778082	0,778082	0,779896
£	0,666257	0,667572	0,668832	0,670117	0,670117	0,674244
Lit	1 543,80	1 549,01	1 554,66	1 560,50	1 560,50	1 576,16
Dra	165,68400	166,84400	168,11500	169,44500	169,44500	174,48500
Esc	169,69900	170,47700	171,17300	172,33700	172,33700	174,80600
Pta	137,17200	137,61800	138,05800	138,45800	138,45800	139,70200

REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1988
che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1505/88 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1585/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1505/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicato valevole per la campagna 1988/1989 per il colza ed il ravizzone l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹¹⁾ fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1505/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per il colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

3. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza ed il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 14 giugno 1988, per tener conto eventualmente dei prezzi e delle misure connessi per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 141 dell'8. 6. 1988, pag. 52.

⁽¹¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	16,242	13,463	—	—	—	—
— Portogallo	21,002	18,223	—	—	—	—
— altri Stati membri	16,500	13,721	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	40,97	32,87	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	44,97	37,17	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	787,83	654,26	—	—	—	—
— Francia (FF)	114,42	93,64	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	140,30	115,97	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	12,707	10,397	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	8,618	6,794	—	—	—	—
— Italia (Lit)	23 307	18 866	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	731,44	367,93	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	2 501,92	2 073,36	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	3 177,25	2 691,25	—	—	—	—

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore

(88/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/562/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, grazie all'esperienza e in considerazione dell'attuale stato della tecnica, è ora possibile rendere più severe talune prescrizioni della direttiva 71/127/CEE, per aumentare la sicurezza della circolazione stradale;

considerando che, per i veicoli della categoria N₂ di massa superiore a 7,5 t e per quelli della categoria N₃ ad eccezione delle motrici di semirimorchi, le attuali norme si sono rivelate insufficienti quanto al campo di visibilità esterna laterale e posteriore del veicolo; che per ovviare a questo inconveniente è necessario disporre la presenza di un retrovisore supplementare detto « grandangolare »;

considerando che per i veicoli della categoria N₂ di massa superiore a 7,5 t, le attuali norme si sono anch'esse rivelate insufficienti quanto al campo di visibilità nella zona adiacente al lato della struttura della cabina opposta al conducente; che per ovviare a questo inconveniente è necessario disporre la presenza di un retrovisore detto « di accostamento »;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento

al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 71/127/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, gli Stati membri non possono per motivi che riguardano i retrovisori:

— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio⁽³⁾ oppure l'omologazione di portata nazionale,

— né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se i retrovisori di detto tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1990, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva;
- possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1989 le disposizioni necessarie per conformarsi alla

presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 71/127/CEE è modificato come segue :

al punto 2.2.2, seconda colonna della tabella, seconda riga, leggi : « M₁, N₁ e N₂ » invece di « M₁ e N₁ ».

L'allegato III della direttiva 71/127/CEE è modificato come segue :

1. Al punto 2.1.1, leggi :

« 2.1.1. I campi di visibilità prescritti al punto 5 devono essere ottenuti con il numero minimo obbligatorio di retrovisori indicati nella seguente tabella :

Categoria	Retrovisori interni Categoria I	Retrovisori esterni			
		Retrovisori principali		Retrovisori grandangolari Categoria IV	Retrovisori d'accostamento Categoria V
		Categoria II	Categoria III		
M ₁	1 (vedi però anche il punto 2.1.2)	— (vedi però anche il punto 2.1.2.3)	1 dal lato opposto al senso di circolazione (vedi però anche il punto 2.2.1)	—	—
M ₂	—	2 (1 a sinistra e 1 a destra)	—	— (vedi però anche il punto 2.2.4)	— (vedi però anche i punti 2.2.2 e 3.7)
M ₃	—	2 (1 a sinistra e 1 a destra)	—	— (vedi però anche il punto 2.2.4)	— (vedi però anche i punti 2.2.2 e 3.7)
N ₁	1 (vedi però anche il punto 2.1.2)	— (vedi però anche il punto 2.1.2.3)	1 dal lato opposto al senso di circolazione (vedi però anche il punto 2.2.1 del presente allegato)	— (vedi però anche il punto 2.2.4)	—
N ₂ ≤ 7,5 t	— (vedi però anche il punto 2.2.3)	2 (1 a sinistra e 1 a destra)	— (vedi però anche il punto 2.1.3)	— (vedi però anche il punto 2.1.4)	— (vedi però anche i punti 2.2.2 e 3.7)
N ₂ > 7,5 t	— (vedi però anche il punto 2.2.3)	2 1 a sinistra e 1 a destra)	— (vedi però anche il punto 2.1.3)	1	1 (vedi però anche il punto 3.7)
N ₃	— (vedi però anche il punto 2.2.3)	2 (1 a sinistra e 1 a destra)	— (vedi però anche il punto 2.1.3)	1	1 (vedi però anche il punto 3.7)

2. Al punto 2.1.3, prima riga, leggi : « Tuttavia, per i veicoli delle categorie N₂ e N₃ » invece di « Tuttavia, per i veicoli della categoria N₃ ».

3. Dopo il punto 2.1.3, aggiungere il nuovo punto 2.1.4 seguente :

« 2.1.4 È obbligatorio un retrovisore della categoria IV sui veicoli della categoria N₂ aventi una massa massima inferiore o uguale a 7,5 t se il retrovisore obbligatorio della categoria II, installato dallo stesso lato, non è convesso ».

4. Al punto 2.2.2, leggi :

« 2.2.2 Per i veicoli delle categorie N₂ con una massa inferiore o uguale a 7,5 t, e quelli delle categorie M₂ e M₃, è ammesso un retrovisore esterno della categoria V ».

5. Al punto 2.2.4, leggasi :

« 2.2.4 Per i veicoli delle categorie N₂ con una massa massima inferiore o uguale a 7,5 t, e quelli delle categorie M₂ ed M₃, è consentito un retrovisore esterno della categoria IV ».

6. Al punto 5.5.1, seconda riga, leggi :

« (per i veicoli con guida a sinistra) » invece di « (per i veicoli con guida a destra) ».

7. al punto 5.5.1, terza riga, leggi :

« (per i veicoli con guida a destra) » invece di « (per i veicoli con guida a sinistra) ».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(88/322/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione⁽²⁾,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione⁽⁴⁾,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE,

vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/520/CEE⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con la decisione 85/355/CEE, il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi di talune specie, effettuate in alcuni paesi terzi, soddisfano alle condizioni previste dalle direttive comunitarie;

considerando che, per alcune specie, tale constatazione si applica all'Israele e all'Argentina;

considerando che il servizio che procede a dette ispezioni in campo in Israele ha cambiato l'indirizzo e che occorre pertanto apportare la modifica appropriata di carattere amministrativo all'allegato della decisione 85/355/CEE;

considerando che, dall'esame delle norme adottate dall'Argentina e della loro applicazione, si può constatare che le ispezioni in campo prescritte in Argentina rispondono alle condizioni indicate nell'allegato I della direttiva

66/401/CEE per quanto concerne le specie seguenti: pannocchina, festuca arundinacea, festuca ovina, festuca dei prati, festuca rossa, loietto italiano, loietto inglese, loietto ibrido, ginestrino, lupulina, erba medica (*Medicago sativa* e *Medicago x varia*), lupinella robiglio, pisello da foraggio, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio pratense, trifoglio bianco, trifoglio resupinato, favetta, vecchia d'Ungheria, vecchia comune, vecchia vellutata, rutabaga e cavolo da foraggio;

considerando che l'attuale equivalenza constatata per l'Argentina dovrebbe pertanto essere conseguentemente ampliata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 85/355/CEE è modificato come segue:

1. Nella colonna 2 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione relativa a Israele, l'indirizzo «Yafo» è sostituito da «Bet Dagan».
2. Nella colonna 3 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione relativa all'Argentina, l'elenco di cui al primo trattino è sostituito dal seguente:

— 66/401
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x boucheanum
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago x varia
Onobrychis viciifolia
Pisum sativum (partim)

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 40.

Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Vicia faba
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea convar. acephala
Raphanus sativus ssp. oleifera

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paese terzi

(88/323/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione⁽²⁾,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione⁽⁴⁾,vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE,vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/521/CEE⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, con la decisione 85/356/CEE, il Consiglio ha constatato che le sementi di talune specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti raccolte nella Comunità;

considerando che, per alcune specie, detta constatazione si applica all'Israele e all'Argentina;

considerando che il servizio dal quale sono ufficialmente controllate le sementi in Israele ha cambiato l'indirizzo e occorre quindi apportare la modifica appropriata di carattere amministrativo all'allegato della decisione 85/356/CEE;

considerando che, dall'esame delle norme adottate dall'Argentina e della loro applicazione, si può constatare che le condizioni cui debbono soddisfare le sementi di pannocchina, festuca arundinacea, festuca ovina, festuca de prati, festuca rossa, loietto italiano, loietto inglese, loietto ibrido, ginestrino, lupolina, erba medica (*Medicago sativa* e *Medicago x varia*), lupinella robiglio, pisello da foraggio, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio pratense, trifoglio bianco, trifoglio resupinato, favetta, veccia d'Ungheria, veccia comune, veccia vellutata, rutabaga e cavolo da foraggio, raccolte e controllate in Argentina, offrono, quanto alle caratteristiche, all'identità,

all'esame, al contrassegno e al controllo, le stesse garanzie di quelle prescritte per le sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che l'attuale equivalenza constatata per l'Argentina dovrebbe pertanto essere conseguentemente ampliata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 85/356/CEE è modificato come segue:

1. Nella colonna 2 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione concernente Israele, l'indirizzo « Yafo » è sostituito da « Bet Dagan ».
2. Nella colonna 3 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione relativa all'Argentina, l'elenco di cui al primo trattino è sostituito dal seguente:

« — 66.401

Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x boucheanum
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago x varia
Onobrychis viciifolia
Pisum sativum (partim)
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Vicia faba
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea convar. acephala
Raphanus sativus ssp. oleifera »

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

(7) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 42.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate per prevenire l'introduzione nel paese del « *Corynebacterium sepedonicum* »

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(88/324/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la comunicazione notificata dal Regno di Danimarca il 15 novembre 1985,

considerando che la Danimarca ha messo in atto un programma per l'eradicazione del « *Corynebacterium sepedonicum* », organismo che provoca l'avvizzimento batterico della patata e la cui presenza è stata accertata in questo paese;

considerando che, nell'ambito di tale programma, il ministero danese dell'agricoltura ha adottato, in data 28 settembre 1984, il decreto n. 499 sulle patate da semina, sostituito, in data 11 dicembre 1987, dal decreto n. 795 sulle patate da semina, e, in data 29 agosto 1985, il decreto n. 395 sulle patate alimentari, nonché, in data 11 dicembre 1987, il decreto n. 820 relativo all'importazione e all'esportazione di vegetali, ecc., che ha completato le disposizioni dei due precedenti decreti;

considerando che tali disposizioni prevedono, in particolare, che le patate importate in Danimarca diverse da quelle importate a scopo di consumo alimentare nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno dell'anno in cui sono prodotte:

— devono provenire in linea diretta da tuberi-seme derivati da meristemi perfettamente sani

e

— non devono essere venute a contatto, nelle fasi di produzione, raccolta, magazzinaggio, calibratura o trasporto, con tuberi aventi diversa origine;

considerando che a norma di tali decreti possono essere importate in Danimarca, in provenienza dagli altri Stati membri, soltanto patate che rispondano alle condizioni summenzionate;

considerando che la Danimarca ha giustificato tali provvedimenti adducendo la necessità di impedire che l'efficacia del suo programma di eradicazione potesse essere

compromessa da un'eventuale reintroduzione dell'organismo nocivo in oggetto, a causa di contatti tra le patate di produzione nazionale e patate poco sicure quanto al rispetto delle norme fitosanitarie;

considerando che la Commissione, con le decisioni 86/250/CEE⁽²⁾ e 86/318/CEE⁽³⁾, ha invitato la Danimarca a modificare i decreti dal 28 settembre 1984 e del 29 agosto 1985;

considerando che le decisioni suddette stabilivano che era prudente autorizzare la Danimarca ad applicare per un periodo limitato misure di salvaguardia supplementari, non essendo stato ancora concluso l'esame tecnico necessario per apprezzare le giustificazioni addotte dalla Danimarca;

considerando in particolare che non erano disponibili informazioni sufficienti per accertare se l'importazione di patate da semina originarie di regioni della Comunità in cui non si era constatata la presenza del « *Corynebacterium sepedonicum* » e che erano state ufficialmente certificate in virtù della direttiva 66/403/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE⁽⁵⁾, rischiava veramente di pregiudicare l'efficacia del programma danese di eradicazione;

considerando che non è tuttora possibile accertare veramente l'esistenza di tale rischio nonché di quello costituito dalle patate alimentari;

considerando che è quindi opportuno autorizzare la Danimarca ad applicare per un ulteriore periodo misure supplementari di salvaguardia per le patate da semina e per le patate alimentari;

considerando che si è comunque già constatato che la condizione dei meristemi esenti da malattia è troppo specifica e quindi troppo limitata, tenuto conto del legittimo obiettivo di prevenire l'introduzione o la propagazione del « *Corynebacterium sepedonicum* » in Danimarca;

considerando che la Danimarca deve accettare alternative adeguate se queste forniscono garanzie equivalenti;

(1) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

(2) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 36.

(3) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 34.

(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(5) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.

considerando che le misure di salvaguardia supplementari dovranno essere riesaminate alla fine del suddetto periodo limitato, allo scopo di stabilire norme e disposizioni uniformi e applicabili in tutti gli Stati membri, intese ad impedire l'introduzione e la propagazione del « *Corynebacterium sepedonicum* »;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate tutte le azioni che potrebbero essere eventualmente decise in futuro a seguito dell'esame tecnico cui le misure danesi saranno sottoposte in permanenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Danimarca deve modificare il decreto n. 395 sulle patate alimentari, promulgato dal ministero dell'agricoltura il 29 agosto 1985, il decreto n. 795 sulle patate da semina, promulgato dal ministero dell'agricoltura l'11 dicembre 1987, e il decreto n. 820 relativo all'importazione e all'esportazione di vegetali, ecc., promulgato dal ministero dell'agricoltura l'11 dicembre 1987, estendendo la portata delle disposizioni secondo cui le patate impor-

tate devono provenire in linea direttiva da tuberi-seme derivati da meristemi perfettamente sani in modo che:

- patate da semina provenienti da altri Stati membri possano essere introdotte nel suo territorio anche se la partita di cui trattasi deriva in linea diretta da altri tuberi-seme riconosciuti immuni da avvizzimento batterico mediante prove eseguite ufficialmente o sotto controllo ufficiale, secondo metodi appropriati,
 - sui tuberi-seme del materiale clonale di partenza,
 - oppure su campioni rappresentativi dei tuberi di base o degli stadi anteriori;
- patate alimentari provenienti da altri Stati membri possano essere introdotte nel suo territorio anche se sono state ottenute dalle patate da semina suddette.

2. Il disposto del paragrafo 1 resterà in vigore fino al 30 giugno 1989.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

**che approva il programma di misure presentato dal governo greco per il 1988
relativo alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia**

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della suddetta decisione, il governo greco ha presentato il programma annuale di misure previste per il 1988;

considerando che il programma presentato è di natura a perseguire l'obiettivo di promuovere in Grecia l'organizzazione di un sistema di indagini statistiche nel campo agricolo in grado di soddisfare alle esigenze comunitarie in materia;

considerando che il governo greco ha inoltre fornito una relazione sull'esecuzione del programma annuale precedente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di misure presentato dal governo greco per il 1988 relativo alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 53.